

Notificazione della Presidenza della CEI

Facendo riferimento alle indicazioni ricevute dalla Congregazione per la dottrina della fede, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha predisposto una “Notificazione” circa alcuni risvolti canonici riguardanti i casi di transessualismo.

Tale Notificazione è stata preparata per un approfondimento della delicata materia, con particolare riferimento al matrimonio, al ministero ordinato e alla vita consacrata. Essa è stata trasmessa ai Vescovi italiani con lettera n. 72/03 del 21 gennaio 2003 e viene ora pubblicata in questo numero del “Notiziario”.

TESTO DELLA NOTIFICAZIONE

Recentemente da parte di alcuni Presuli e Cancellerie Vescovili sono stati richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di apportare sui *Libri parrocchiali* variazioni anagrafiche concernenti i fedeli che si sono sottoposti a interventi di cambiamento di sesso e hanno ottenuto il relativo riconoscimento agli effetti civili delle avvenute modifiche anatomiche e anagrafiche.

Al riguardo si fa presente che sui *Libri parrocchiali* non può essere apportata alcuna variazione, fatta eccezione per eventuali errori di trascrizione. Pertanto la Presidenza della CEI comunica che, in forza delle indicazioni della Congregazione per la dottrina della fede e della Congregazione per il clero, competenti in materia, nelle situazioni di cui sopra non può essere apportata alcuna variazione anagrafica sui *Libri parrocchiali*.

Infatti, atteso che la mutata condizione del fedele agli effetti civili circa l'identità anagrafica non ne modifica la condizione canonica – maschile o femminile – definita al momento della nascita, sul *Registro dei Battesimi* non può essere apportata alcuna variazione in seguito all'avvenuto intervento per il cambiamento di sesso.

Tuttavia, a motivo delle eventuali situazioni che si potrebbero presentare in futuro per tali fedeli, si ritiene necessario che a margine dell'Atto di Battesimo venga annotato tale intervento unicamente per quanto attiene agli effetti civili della mutata condizione del fedele, indicando al riguardo la data e il numero di protocollo della Sentenza del Tribunale Civile competente e/o del documento rilasciato dall'Ufficio

dello Stato Civile. In ogni caso, è opportuno che il parroco competente conservi tutta la documentazione, allegandola alla pagina del *Registro dei Battesimi*.

L'annotazione di cui sopra, ovviamente, non potrà essere fatta valere dalla persona interessata per avviare l'istruttoria ai fini di un eventuale futuro matrimonio da celebrare nella forma concordataria.

Nel caso di dubbi o perplessità in materia è opportuno consultare la Congregazione per la dottrina della fede.